



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 – 06/3227036 – Fax. 06/3218007

Prot. n.6816 /FP
Roma, 21.05.2013

Oggetto: contratto di collaborazione occasionale Dott.ssa Colafranceschi Roberta

In data odierna presso la sede dell'Accademia di Belle Arti di Roma in via di Ripetta 222

le parti

Accademia di Belle Arti di Roma, C.F.: 80228830586, in persona del suo legale rappresentante p.t.

Dott. Cesare Romiti (di seguito denominata Committente):

e

la Dott.ssa **Colafranceschi Roberta**, nata a Roma l'08.09.1984, residente *****,
C.F.: CLFRRT84P48H501M (di seguito denominato Collaboratore occasionale):

Premesso

- Che la Committente opera nel settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
- Che c/o l'Accademia di Belle Arti di Roma è emersa la necessità di procedere al riordino dell'Archivio Storico.
- Che la prof.ssa Cipriani Angela si è resa disponibile a svolgere, a titolo gratuito, l'incarico di Referente dell'Archivio Storico per l'a.a. 2012/2013, ed a coordinare l'attività prevista dal presente contratto.
- Che la dott.ssa Colafranceschi ha ottenuto ottimi risultati nel lavoro di riordino dei documenti dell'Archivio Centrale dello Stato riguardanti le Accademie e l'Istruzione artistica tra la fine del sec. XIX e la prima metà del sec. XX, come attestato dalla Prof.ssa Cipriani Angela.
- Che in considerazione del curriculum vitae presentato dalla dott.ssa Colafranceschi Roberta sono emerse delle competenze specifiche nel settore.
- Che la dott.ssa Colafranceschi, vista la sua qualificazione da esperta, ha presentato un programma di riordino dell'Archivio Storico dell'Istituzione per il quale la Prof.ssa Cipriani, in qualità di Referente, ha espresso parere favorevole.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 – 06/3227036 – Fax. 06/3218007

- Che è volontà comune delle parti di collaborare tra loro in piena autonomia, escludendo ogni vincolo di subordinazione e al di fuori di qualsiasi relazione contrattuale diversa dal mero coordinamento utile ad espletare la prestazione di lavoro occasionale dedotta in contratto.
- Che la Committente ed il Collaboratore vogliono espressamente dare vita ad un rapporto meramente occasionale, ai sensi dell'art. 61, comma 2 del D.Lgs n.276/2003.

Stipulano e convengono quanto segue.

1. La Committente, ai sensi del comma 2 dell'art.61 del D.Lgs n.276/2003 in applicazione della Legge 30/2003, conferisce incarico al Collaboratore, il quale accetta, di prestare la propria attività di collaborazione occasionale avente per oggetto quanto indicato in premessa.
2. Il Collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione occasionale, con la dovuta diligenza ed in completa autonomia, senza alcun vincolo di orario né di presenza e senza sottostare a qualsivoglia potere disciplinare o di controllo gerarchico da parte della Committente e dei suoi collaborati.
3. Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, lett.c) n.2, legge 14 febbraio 2003 n.30, per rapporti di lavoro meramente occasionali vanno intesi i rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso Committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione sia superiore ad € 5.000,00. Qualora il presente contratto e i relativi obiettivi professionali siano rivisti dalle parti, sarà necessario valutarne la conformità con quanto stabilito dalla suddetta legge. Venendo meno i requisiti di collaborazione sarà considerato di natura coordinata e continuativa, con tutti gli effetti di legge previsti a fini normativi, fiscali e previdenziali
4. La prestazione occasionale sarà resa dal Collaboratore nei luoghi che riterrà più opportuni. Lo stesso potrà accedere ai locali aziendali della Committente nei normali orari di apertura.
5. Nello svolgimento dell'incarico assegnato il Collaboratore si rapporterà con i dipendenti e/o collaboratori della Committente, coordinandosi, ove necessario, con essi, al fine di conseguire i risultati previsti e di compiere l'attività dedotta nel presente contratto.
6. Il Collaboratore si impegna a mantenere il necessario riserbo sull'attività lavorativa resa, obbligandosi a non diffondere notizie ed informazioni apprese in costanza di rapporto, che abbiano



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 – 06/3227036 – Fax. 06/3218007

attinenza con l'attività della Committente, con i metodi o i processi lavorativi, con i nominativi e le caratteristiche soggettive dei dipendenti e dei collaboratori della stessa.

7. Il rapporto di lavoro occasionale avrà inizio il 21.05.2013 e durerà sino al 31.10.2013. In tale arco di tempo il Collaboratore presterà la propria attività lavorativa per un massimo di 30 giorni lavorativi. Il rapporto di lavoro non sarà prorogabile, rinnovabile o reiterabile per alcuna ragione.
8. Per l'attività di cui al presente contratto il Collaboratore percepirà un compenso pari a €2.000,00 comprensivo degli oneri di legge. Il compenso sarà liquidato al termine della collaborazione. Nessun'altra somma sarà dovuta ad alcun titolo.
9. Il Collaboratore conferma con firma in calce alla presente, che non esercita, per professione abituale, altra attività di lavoro autonomo, per cui il compenso per le sue prestazioni non rientrano nel campo di applicazione dell'I.V.A.
10. Il Collaboratore conferma altresì di non essere soggetto al contributo previdenziale di cui alla Legge 335/95 non avendo superato la soglia prevista dal D.L. 269/03, art.44, c.2, e si impegna a comunicare tempestivamente alla Committente il superamento di detta soglia onde adempiere agli obblighi contributivi.
11. In caso di eventi quali la malattia, l'infortunio o la maternità, che impediscono lo svolgimento della prestazione concordata, la scadenza contrattuale e lo svolgimento della prestazione si intendono prorogati con modalità e tempi concordati fra le parti.
12. La Committente si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave inadempimento che renda non proseguibile il rapporto fiduciario instaurato. In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno cinque giorni a mezzo raccomandata. Il Collaboratore potrà sempre, se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro cinque giorni dal ricevimento del preavviso.
13. In caso di risoluzione o cessazione del rapporto, per qualsiasi motivo, il compenso verrà erogato in misura percentuale in relazione alla durata prevista e a quella effettiva.
14. Per ogni e qualsiasi controversia connessa al presente contratto, le parti, rinunciando consensualmente all'azione giudiziaria, s'impegnano reciprocamente a compromettere avanti ad un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno nominato dalla Committente, l'altro dal Collaboratore ed il terzo dai membri così nominati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 – 06/3227036 – Fax. 06/3218007

15. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia purchè non in contrasto con quanto qui previsto.
16. Tutte le clausole del presente contratto sono da intendersi essenziali ed inderogabili, talchè l'inosservanza di anche una sola di esse produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente.
17. Il Collaboratore, preso atto della informativa resagli ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, avendo perfettamente noti i diritti a lui riconosciuti per effetto della normativa vigente, acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità e nei limiti indicati nella predetta informativa, autorizzando la Committente a trattarli e a comunicarli a terzi, in relazione agli adempimenti conseguenti al presente contratto.

Letto confermato e sottoscritto

Il Collaboratore

La Committente